



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Azzurra Fodra ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. . promossa da:

C **L** (C.F.), con il patrocinio dell'avv. B **D** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIAREGGIO presso il difensore avv. B **D**

ATTORE/I

contro

BANCA C **E** (C.F.), con il patrocinio dell'avv. B **A** e dell'avv. NICOLINI FEDERICA (NCLFRC73R64H223B) VIA MALAVOLTI 33 41122 MODENA; , elettivamente domiciliato in LUCCA presso il difensore avv. B

A

P **V** **S.P.A** (C.F.), con il patrocinio dell'avv. G **A** e dell'avv. S **M** () GENOVA; B **M** () VIA GENOVA; elettivamente domiciliato in LIVORNO presso il difensore avv. G

A

CONVENUTO/I

MOTIVI DELLA DECISIONE

C **L** ha convenuto in giudizio la società di assicurazioni **P** **V** S.p.A. e la banca **C** **E** nei confronti di quali ha formulato le seguenti domande.

Nei confronti della compagnia di assicurazioni **P** **V** ha chiesto che venga accertata la nullità e /o annullabilità e risoluzione di due contratti di assicurazione sulla vita del tipo *index linked*, con condanna della convenuta alla restituzione dei premi corrisposti pari ad euro 3.000,00, per ciascuna polizza.

Avverso il C E S.p.A. ha invece istato affinché venga accertata la responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, per violazione della normativa in materia di collocamento degli strumenti finanziari, con condanna della convenuta al risarcimento del danno.

A sostegno della domanda, l'attore ha sostenuto di avere intrattenuto rapporti con C E , Filiale di sin dall'anno 2007 e di avere stipulato le polizze dietro insistenza del Direttore dell'epoca della filiale di C . Dette polizze, secondo l'assunto attoree, non sarebbero state reali polizze assicurative sulle vita, ma veri e propri strumenti finanziari, per il cui collocamento le convenute avrebbe dovuto osservare le disposizioni previste dal TUF. La violazione di detta normativa di settore da parte delle convenute, sempre in base alla tesi di parte attrice, avrebbe determinato la invalidità, o quantomeno, la risolvibilità dei contratti sub iudice, nonché legittimerebbe l'attore alla richiesta di risarcimento del danno avanzata in giudizio. In particolare, sul piano del danno patito, l'attore ha sostenuto che una polizza vita sarebbe stata riscattata nel 2009, con una perdita di circa 1.000 euro e mentre che per l'altra vi sarebbe stata la perdita totale del capitale.

Costituitasi in giudizio, la compagnia di assicurazione ha contestato le pretese del L e ha formulato domanda trasversale di manleva nei confronti della Banca convenuta.

C , anch'essa costituitasi in giudizio, ha contestato le domande di parte attrice, rilevando, tra l'altro, il decorso del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità extracontrattuale e, comunque, l'infondatezza delle pretese fatte valere dal L . La banca convenuta ha altresì eccepito la irritualità della domanda di manleva proposta da parte della compagnia assicurativa, contestandone anche la fondatezza e proponendo, a sua volta, domanda di manleva nei confronti della P V , in caso di eventuale accoglimento delle domande attoree.

In via preliminare, posto che l'attore, a fondamento delle domande, sia di risarcimento del danno sia di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti in contestazione, ha posto l'asserita violazione da parte delle convenute degli obblighi sulle stesse gravanti in base alla normativa dettata a tutela del risparmiatore nel TUF, deve, in ordine alla qualificazione giuridica dei contratti sub iudice, rilevarsi quanto segue.

Le polizze stipulate da parte del L sono polizze di assicurazione sulla vita Index linked che, a differenza di quanto sostenuto in atto di citazione, non possono essere qualificate come contratti di natura finanziaria, ma vanno ricondotte alla categoria dei contratti assicurativi.

In tal senso si è infatti recentemente pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 1 marzo 2012 (c- 166-11), la quale, chiamata a risolvere la questione pregiudiziale relativa alla applicabilità a detti tipi di contratto della disciplina consumeristica relativa ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali di cui alla direttiva n.85/577 CEE, ha escluso, in assenza di una specifica previsione normativa a riguardo, la possibilità di considerare tali contratti come contratti di intermediazione di strumenti finanziari.

Secondo la Corte, invero, anche le polizze *linked* sono e rimangono polizze vita nonostante la connotazione finanziaria: " *i contratti detti «unit linked», oppure «collegati a fondi d'investimento», come quello concluso dal sig. G A , sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell'Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell'assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall'allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita», letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva.*"

Tali principi di diritto sono sicuramente applicabili ai due contratti per cui è causa, (cfr. docc. 1, 2, parte attrice e relativi fascicolo informativi docc. 3 e 4 P V), in quanto, anch'essi, sono a tutti gli effetti, contratti di assicurazione sulla vita, in cui è prevista sia la presenza di un assicurato sia il pagamento di una somma nel caso di morte di quest'ultimo, così come stabilito dal Codice delle Assicurazioni, all'art. 2, comma 16. L'aspetto peculiare di dette polizze sta nel fatto che il premio pagato dal L era destinato ad essere investito in titoli azionari, circostanza che, secondo la succitata sentenza della Corte europea, come già detto, da sola non può portare, in assenza di una specifica previsione di legge, a considerare i contratti medesimi al pari di contratti di intermediazione finanziaria.

Se quindi non è possibile attribuire a tali negozi giuridici la qualificazione giuridica suddetta, deve conseguenzialmente anche escludersi la possibilità di applicare agli stessi le regole dettate a tutela del risparmiatore nel TUF e nel regolamento intermediari Consob n. 11522/98, vigenti al momento della stipula.

Ed infatti, alla data della conclusione delle polizze in contestazione, e cioè nell'aprile e nel giugno 2007, ancora non erano entrate in vigore le modifiche al TUF, ed in particolare l'art. 25 bis, in forza del quale anche i prodotti finanziari emessi dalla imprese di assicurazione sono sottoposti alle regole dettate dagli artt. 21 e 23 del TUF medesimo.

Dette conclusioni hanno trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di merito a cui questo Giudice intende aderire.

Il Tribunale di Roma infatti, dovendo decidere in ordine alla validità di polizze index linked stipulate prima del 1 luglio del 2007, data entrata in vigore dell'art. 25 bis TUF succitato, ha chiaramente escluso l'applicabilità a detti contratti della disciplina prevista per la sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari, non essendo ciò espressamente previsto nel testo unico ante riforma, dovendosi invece applicare quella prevista nel Codice delle assicurazioni.

In sintesi le polizze index Linked pur avendo una elevata componente finanziaria rimangono comunque prodotti assicurativi, sia perché l'assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico (in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana), sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall'assicuratore, quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza (in tal senso anche Tribunale di Milano sentenza 9597/2010).

Se così è, nel caso che ci occupa, deve anche rilevarsi che la disciplina contenuta nel Codice delle Assicurazioni e nella circolare ISVAP del 24.7.01 n. 451/D, fu pienamente rispettata sia dalla convenuta assicurazione sia dall'istituto bancario che si preoccupò per conto della prima di vendere il prodotto assicurativo.

I contratti in contestazione vennero redatti per iscritto, l'attore prima della sottoscrizione ebbe a ricevere i fascicoli informativi redatti dalla P V , come risulta dal contenuto della stessa polizza agli atti, e da detti fascicoli emergeva con chiarezza la natura del contratto, il rischio assicurato, il tipo di investimento collegato alla polizza e soprattutto al punto 4 - essendo anche la redazione dell'atto nella parte de qua in grassetto - che il rischio dell'investimento era a totale carico del contraente, non essendo offerta *"alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo"* (cfr. doc. 3 e 4 parte convenuta).

Per completezza argomentativa, va, altresì rilevato che, anche diversamente opinando in ordine alla qualificazione giuridica da volere accordare ai contratti sub iudice, le domande attoree non potrebbero comunque essere accolte.

Nel caso che ci occupa, invero, il cliente stipulò, come sopra precisato, le polizze in forma scritta, ricevette sicuramente informazioni adeguate in ordine all'investimento collegato alle polizze stesse ed, in ogni caso, tramite tali prodotti assicurativi, compì investimenti del tutto adeguati, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, al suo profilo.

Ed infatti il L , non solo prese visione e lesse i fascicoli informativi di cui ai doc. 3 e 4 di parte convenuta P V , ma venne anche

informato dal direttore della banca dell'epoca del tipo di contratto che andava a stipulare.

La testimone I E , direttrice della filiale di presso cui vennero conclusi i contratti, ha difatti riferito con riguardo all'attore quanto segue: *"sottoscrisse queste due forme di investimento, che hanno un orizzonte temporale di medio periodo, mi sembra sei anni; non avevano carattere previdenziale ma di investimento finanziario, c'era un rendimento garantito fisso; non ricordo il paniere di titoli di riferimento, erano titoli mi sembra azionari da cui dipendeva il rendimento del titolo; penso che dissi al L che si trattava di titoli azionari, abbiamo un fascicolo informativo che diamo al cliente, mi ricordo di averlo dato al L ; il L al momento non aveva altri investimenti; le polizze avevano un valore non alto rispetto alle sue entrate aziendali; spiegai il rischio connesso all'investimento e cioè che le somme erano riscattabili in qualsiasi momento ma che un disinvestimento anticipato non avrebbe garantito il risultato; anche in ipotesi di non disinvestimento però non c'erano garanzie, né di rendimento né di capitale; lo dissi al L che mi riferì che la sua unica preoccupazione era quella di avere possibili finanziamenti dalla banca e dissi che in ipotesi di necessità di liquidità avremmo usato queste somme a titolo di garanzia"*.

Tali risultanze istruttorie, non possono di certo essere superate da quanto invece affermato da parte dei testi di parte attrice le cui deposizioni sono risultate poco attendibili. Gli stessi, infatti, oltre ad essere legati da rapporti di affinità con l'attore, hanno reso dichiarazioni non chiare e poco circostanziate. Il primo teste non ha saputo riferire nulla di specifico sulle informazioni date all'attore dal direttore della banca, e in un primo momento ha dichiarato che i soldi dovevano "essere fermi lì", per poi invece contraddirsi, affermando che invece il denaro dovevano essere investito in fondi pensione. Il secondo teste ha persino riferito che il direttore della filiale con cui venne stipulato il contratto era un uomo, quando invece tale qualifica era rivestita da una donna, e cioè dal teste di parte convenuta, sopra citato.

L'investimento connesso alle polizze in contestazione, infine, era anche del tutto adeguato al profilo cliente del L , per come risultante dal questionario per la profilatura sottoscritto dal L medesimo. Lo stesso infatti dichiarò di essere un imprenditore, di possedere altri prodotti assicurativi sulla vita finalizzati ad investimento; di avere una capacità di risparmio medio annuo di euro 15.000; di avere un patrimonio disponibile per investimenti da euro 5.000 ad euro 50.000; di avere come obiettivo assicurativo quello di investimento; ed infine di avere una propensione al rischio *"alta (sono disposto/a a sopportare*

oscillazioni anche elevate del valore dell'investimento nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporterà dei rischi)" (doc. 15 C ...).

Quindi, le due operazioni di acquisto per cui è causa, per soli complessivi € 6000,00 in titoli Lehman Broter, il cui rendimento sino al fallimento della medesima società rimase, come è noto, molto elevato, erano certamente, sia sotto il profilo della concentrazione che della natura dell'investimento, del tutto adeguate al profilo di rischio del L Dalle suesposte conclusioni, sia in punto di qualificazione giuridica del contratto e di disciplina normativa applicabile, sia in punto di contegno tenuto, nel caso concreto, dalle convenute e in particolare dalla banca venditrice nei confronti del proprio cliente, non può che conseguire il rigetto delle domande attoree.

Ogni altro rilievo ed eccezione sollevata dalle parti risulta del tutto assorbita dalle suesposte considerazioni.

Dal rigetto delle domande attoree, deriva l'assorbimento della domanda di manleva e relative eccezioni, proposte tra le convenute.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna parte attrice a rimborsare a BANCA C ... E le spese processuali, che liquida in complessivi € 3615,00, di cui € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

3) condanna parte attrice a rimborsare a P ... V SPA le spese processuali, che liquida in complessivi € 3615,00, di cui € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Così deciso in data 12 febbraio 2015 dal Tribunale di Livorno.

Il Giudice

dott. Azzurra Fodra